

**Avv. Alfonso Luigi Marra**  
Centro Direzionale G1, 80143, Napoli  
tel. 081-7879166, fax 081-7879005

30.000 copie al pubblico; inviato per posta a:  
Magistrati Napoli, Roma, Salerno,  
Cassazione, C. Costituzionale, TAR  
Campania, Consiglio di Stato;

**Legge Pinto: giurisprudenza europea, di cassazione e di merito in tema di:**

- 1) criteri per il calcolo dell'equo indennizzo per la durata irragionevole di una causa;
- 2) irrilevanza dal punto di vista dell'an dell'esiguità della somma di cui al giudizio originario;
- 3) irrilevanza dal punto di vista dell'an e del quantum del fatto che il termine sia superato di poco (l'indennizzo avrà cioè un importo fisso per anno, pur variando in base al numero di anni o mesi);
- 4) danno non patrimoniale (esistenziale e/o da lesione di diritti fondamentali) nelle controversie, anche di modesto o modestissimo importo, specie in tema di interessi per tardivi pagamenti in materia di lavoro, previdenza o assistenza.

*La nota giurisprudenza europea del 10.11.04 (scaricabile dal sito della Corte Europea in internet, purtroppo solo in francese o in inglese, visto che l'Italia non ritiene evidentemente di dover tradurre), in una decina di giudizi contro l'Italia, alcuni dei quali relativi a decreti della Corte d'Appello di Napoli, ha affermato che, per la durata irragionevole delle cause, va riconosciuta, per danno non patrimoniale, una somma variabile fra 1.000 – 1.500 euro, ma non per il periodo di tempo eccedente la durata ragionevole, bensì per tutti indistintamente gli anni in cui è durata la causa ("...per year's duration of the proceedings (and not per year's delay)..."). Un criterio già affermato in precedenza, ma ora ribadito con anche maggior forza.*

*Ha poi aggiunto che la somma così calcolata deve essere forfetariamente maggiorata di 2.000 euro se l'oggetto della lite è di una certa importanza, ed in ogni caso nelle cause concernenti il diritto del lavoro, lo stato civile, la capacità, le pensioni, o procedimenti relativi alla salute delle persone o alla vita.*

*Ha infine precisato che l'ammontare risultante dall'applicazione di questi criteri sarà ridotto, oltre che in base al numero dei mesi o anni dovuto a rinvii ingiustificati di cui sia responsabile la parte, al numero di gradi di giudizio.*

*Criterio, quello di prendere in considerazione, nelle sentenze del 10.11.04, la durata complessiva delle cause originarie lungo i due gradi in cui si sono svolte, evidentemente dovuto al petitum, e comunque sia materialmente applicabile solo se più favorevole al ricorrente.*

*Se infatti, in un grado, una causa ha una durata eccessiva, il diritto all'indennizzo nasce di per ciò stesso e per il patema subito dal ricorrente nell'ambito temporale di quel grado, non potendo esso essere attenuato, aggravato o compensato né dal patema ancora da venire, o che non verrà, secondo la durata del grado futuro, né da quello che vi è stato o non vi è stato per il grado trascorso (si potrebbe forse dire che il patema in un grado successivo sia aggravato quando vi sia stato patema anche in un grado precedente, ma perverremmo ad un livello di distinguo forse eccessivo, non potendosi in fondo misurare il patema con il bilancio dell'orecchio).*

*La Corte ha altresì precisato che l'indennizzo può variare anche in base allo standard di vita del paese interessato, ma questo non può riguardare l'Italia (una delle prime potenze mondiali), come del resto dimostrato dal fatto che, proprio in sentenze contro l'Italia, sono stati riconosciuti gli importi di cui sopra.*

*Una precisazione, comunque, dovuta al fatto che la giurisdizione della Corte si estende su 45 paesi dalle più disparate condizioni economiche e dai più diversi regimi politici, giuridici e giudiziari, dall'Albania all'Azerbaijan, dalla Francia al Liechtestein, dalla Norvegia all'Ucraina ecc.*

*Circostanza questa importante perché si deve ritenere sia proprio in ciò la ragione anche della mancanza (cronica) di indicazioni su quale sia la durata ragionevole di una causa.*

*Nel mentre infatti la giurisprudenza italiana (ma non anche quella napoletana: fra le più restrittive, se non la più restrittiva), ritiene ad esempio che la durata ragionevole di una causa previdenziale o di lavoro debba essere inferiore a due anni (è giurisprudenza praticamente univoca della Corte d'Appello di Roma), in realtà le durate misurabili in anni sono molto lontane dagli standard dei paesi sviluppati, europei o occidentali in generale.*

*Nei paesi avanzati le cause routinarie durano in genere poche settimane, o anche meno, ed in certi Stati d'America finanche un giorno.*

*Questo stesso difensore, ad esempio, negli anni dal 1985 al 1995 circa (c'è dunque da ritenere che la situazione si sia ora ulteriormente evoluta), in Australia, in relazione ad una sua nota vicenda di diritto di famiglia, ha portato a conclusione non meno di sei, sette giudizi, alcuni per due, ed altri per tre gradi.*

*Giudizi, si badi, alla trattazione dei quali venivano destinati, così come avviene in quella giurisdizione, a volte anche due, tre, o quattro giorni. Due, tre, quattro giorni in cui il Giudice o la Corte tiene una singola causa, esaminandola in ogni aspetto.*

*Un metodo ad applicare il quale in Italia i tempi delle cause diverrebbero, senza alcuna ironia, di centinaia di anni.*

*Né si può risolvere il problema continuando ad accettare supinamente che il nostro sistema giudiziario non è all'altezza dei tempi (nel 1836, scrive Dumas, l'autore de "I tre moschettieri", ne "Il Corricolo", un bellissimo libro frutto di una sua permanenza a Napoli: "Di fatto a Napoli i processi durano tre volte più che a Parigi". Tre volte che, oggi, sono divenute, non so se rispetto a Parigi o ad altri luoghi, anche 30 o più volte).*

*Una primitività che comunque, quand'anche fosse accettata in Italia, non è accettata dalla Corte Europea, che, conscia di quanto sia importante il controllo giudiziario sull'Amministrazione per il*

*buon andamento della società, continua ad infliggere all'Italia condanne sempre più severe.*

*Una situazione che, in ogni caso, non consente alla Corte Europea di fare troppe precisazioni su quale debba essere, in generale, la durata ragionevole di una causa, perché certi tempi da paesi avanzati, mentre sono doverosi per l'Italia (è forse un'opinione personale, ma in Italia la "disfunzione" è in realtà funzionale al sistema), sarebbero inconcepibili per paesi troppo arretrati.*

*Una diversità dei vari paesi che causa anche altre problematiche interpretative.*

*Sussiste ad esempio una giurisprudenza della Corte Europea, ribadita il 10.11.04, secondo la quale la qualità di erede inciderebbe sul quantum (non quindi sull'an) dell'equo indennizzo perché l'erede avrebbe sofferto in maniera mediata del patema del de cuius.*

*Tale giurisprudenza ha senso da parte della Corte Europea poiché essa si rivolge a paesi dove il diritto ereditario ha le più varie connotazioni, o magari è limitato o limitatissimo, ma, in virtù della sussidiarietà, non ha senso in Italia, dove l'erede non ha bisogno, per chiedere l'indennizzo, di essere stato partecipe del patema del de cuius, potendo invece rivendicare quanto dovuto (benché non ancora liquidato) al suo dante causa in forza del diritto ereditario.*

*Giurisprudenza nazionale, la nostra, che pertanto, sempre sussidiariamente, dovendolo fare, perché giudica su una materia ben circoscritta, ha, ripeto, ormai fissato, come termine ragionevole per una causa previdenziale o di lavoro, un tempo inferiore a due anni, e, come indennizzo, 1.500 euro per anno, che però liquida per ogni anno di ritardo e non di durata della causa, senza poi liquidare i 2.000 euro forfetari come disposto dalla Corte Europea.*

*E' invece pacifica per la Cassazione l'irrelevanza del fatto che il termine sia stato superato di poco, mentre rileva solo ai fini del quantum che la causa de quo sia di modesta o modestissima entità.*

### **RISARCIMENTO DEL DANNO ESISTENZIALE E/O DA VIOLAZIONE DI DIRITTI FONDAMENTALI, SPECIE IN CONSEGUENZA DEL TARDIVO PAGAMENTO DI CREDITI DA LAVORO, PREVIDENZIALI O ASSISTENZIALI.**

*Continua a sussistere, benché superata, una giurisprudenza rivolta (ex art. 2059 cc: "Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge."), a risarcire il danno morale solo ove conseguente a fatto penalmente rilevante, accertabile anche, incidenter tantum, in sede civile.*

*Un'anomala giurisprudenza giacché chi subisce il danno (in ipotesi, chi venga investito da un'auto) ha diritto al risarcimento del danno morale quale che sia l'animus di chi glielo causa.*

*Una giurisprudenza dovuta forse solo all'intento di difendere gli interessi di quei soggetti forti che sono poi i più frequentemente convenuti nelle cause, quali la P.A., le assicurazioni, le banche ecc.*

*Una giurisprudenza, comunque sia, da ultimo negata in maniera persino vivace dalla Cassazione (n. 8827 del 31.5.03), ed anche dalla Corte Costituzionale (n. 233 del 11.7.03).*

*Un ravvedimento, si direbbe, conseguente anche al fatto che vige da tempo nel nostro ordinamento, in virtù della giurisprudenza della Corte Europea, la categoria del "danno non patrimoniale", che, senza tanti non sempre chiari distinguo, fa un fascio delle categorie del danno morale, esistenziale e da violazione di diritti fondamentali, legandone la risarcibilità al mero averlo subito.*

*Contesto questo in cui meritano una trattazione separata le controversie contro l'Amministrazione per interessi per ritardi in pagamenti dovuti per lavoro, previdenza ed assistenza.*

*Ritardi che violano gravemente diritti costituzionalmente garantiti (art. 2, 36 e 38), non sussistendo i presupposti logici né giuridici per negare la gravità del danno morale subito da chi soffre ritardi in queste materie.*

*Danno che definisco morale perché il disuso del termine (morale) deriva, credo, dal voler perpetuare un qualche legame, invece da strappare, con la giurisprudenza che, per applicare in maniera restrittiva (errata) il 2059 cc, ha violato la Costituzione per decenni.*

*Ciò premesso, non v'è chi non vorrebbe essere finanziato, anche illimitatamente, al 2,5% annuale senza spese, tasse né onerose garanzie.*

*Ne deriva che la giurisprudenza italiana, mediante il mancato riconoscimento del danno non patrimoniale, ha fatto da garante della strategia del ritardo, tipica dell'Amministrazione.*

*Amministrazione che, naturalmente indifferente ai bassi costi degli interessi ed ai costi per spese delle pur sempre percentualmente pochissime cause, ha potuto così praticare una strategia globale del differimento a medio, lungo e lunghissimo termine di tutti quegli adempimenti e pagamenti dove la forza contrattuale delle parti non sia un deterrente, ovvero relativi alle fasce più deboli.*

*Nel mentre si deve per di più assistere all'insofferenze degli Enti, ma anche di qualche Magistrato del Lavoro, per le controversie per interessi talvolta anche molto modesti da parte di pensionati, L.S.U. ecc., pur essendo palese che queste situazioni recano ogni volta danni esistenziali o da violazioni di diritti fondamentali che, essendo croniche, vanno valutate in centinaia, se non migliaia, di euro.*

*Un danno, quello esistenziale o da violazione di diritti fondamentali, che va richiesto unitamente agli interessi, al riconoscimento di invalidità ecc., e può essere ovviamente richiesto, con separato giudizio, anche in relazione alle cause già definite con l'accertamento della violazione.*


*Controversie di cui, quantomeno inizialmente, non si può certo dare per scontato l'esito positivo, e causeranno anzi senz'altro una levata di scudi della Magistratura del Lavoro, ma che hanno il pregio di essere fondate.*

*Nel momento in cui si ammette la risarcibilità del danno morale al di fuori degli ingiustificati limiti fissati dalla giurisprudenza in base ad un'errata interpretazione del 2059 cc, diviene cioè arduo, in esse cause, costruire una motivazione (atta a resistere nei vari gradi fino a Strasburgo) per negare il danno morale o la sua risarcibilità.*

*Invero, negli anni, si è scritto di tutto per negare principi di questo tipo, (la parzialità della Magistratura italiana verso l'Amministrazione è un presupposto implicitamente ed esplicitamente pacifico nella giurisprudenza europea), ma, per quanto ho avuto modo di constatare, quando le tesi sono fondate, e difese con sufficiente perizia e tenacia, alla fine è facile che prevalgano.*

Cordialità,

Alfonso Luigi Marra



---

Centro Direzionale G1, 80143 Napoli - tel. 081-7879285; fax 081-7879005  
e-mail: [AlfonsoLuigi@Marra.it](mailto:AlfonsoLuigi@Marra.it)